CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Nazionale dei Geologi riunito il 25 gennaio 2008

Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Trasparenza Atti Amministrativi)".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n° 445, di approvazione del "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (<i>Testo A*)".

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Visto il capo V° della legge 11 febbraio 2005, n° 15, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa", che ha introdotto modifiche alla disciplina del c.d. diritto di accesso.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n° 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

Accolto il parere della "Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi" della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con **delibera n° 18/2008** approva il seguente regolamento e gli allegati 1, 2, 3, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 6, 7 e 8, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n° 241, così come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n° 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n° 184.

CAPO I°

Accesso ai documenti amministrativi

Art. 1 – OGGETTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi, detenuti stabilmente dal Consiglio Nazionale dei Geologi, (di seguito C.N.G.) ed inerenti l'attività amministrativa svolta, in conformità alle disposizioni contenute nel capo V° della legge 241/1990, così come modificate dalla legge 15/2005, nonché nel Decreto del Presidente della Repubblica n° 184/2006.
- 2. Per "documento amministrativo" si intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 241/1990 e s.m.i., "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. L'accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi, di cui all' art. 1, comma 2, materialmente esistenti al momento della richiesta ed è esercitabile fino a quando il C.N.G. ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere.
- 2. L'accesso si intende comunque realizzato con la pubblicazione sul Bollettino del C.N.G. o con altra forma di pubblicità, comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici.
- 3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può essere effettuato a scopo emulativo.
- 4. Il C.N.G. non è tenuto ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
- 5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato del C.N.G.
- 6. In ogni caso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, devono essere comunicati i soli dati necessari per il perseguimento dello scopo sotteso alla domanda di accesso.

Art. 3 – SOGGETTI LEGITTIMATI

- 1. Legittimati all'esercizio del diritto di accesso, a condizione che dichiarino e dimostrino di avere un interesse personale, diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento del quale si chiede l'accesso, sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi.
- 2. L'accesso, in virtù del principio di leale cooperazione istituzionale, è consentito alle Pubbliche Amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

Art. 4– PROCEDIMENTO DI ACCESSO INFORMALE

- 1. La procedura di accesso prevede l'utilizzo di apposita ed uniforme modulistica, recante numero di protocollo, predisposta dal C.N.G., tanto per il procedimento di accesso informale che per il procedimento di accesso formale.
- 2. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati di cui al successivo art. 7, l'accesso, mediante visione o estrazione di copia, può essere esercitato in via informale previa domanda, anche verbale, al Presidente del C.N.G. che verrà raccolta in apposito verbale.
- 3. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione; specificare e comprovare un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale viene

chiesto l'accesso, nonché far constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi.

4. La domanda, esaminata senza formalità, è accolta mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copie conformi, ovvero altra modalità ritenuta idonea, nei tempi all'uopo necessari e, comunque, entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della richiesta.

Art. 5 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE

- 1. Qualora, ai sensi della vigente normativa di legge, non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda in via informale, anche a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, sull'accessibilità del documento, così come regolamentata dal successivo art.12, ovvero sull'esistenza di controinteressati, l'interessato deve presentare domanda scritta di accesso formale agli atti indirizzata alla Presidenza del C.N.G.
- 2. La richiesta di accesso, ove provenga da una Pubblica Amministrazione, è presentata al Presidente del C.N.G. ed è trattata ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 7.08.1990, n° 241 e s.m.i.
- 3. Ove la domanda sia irregolare ovvero incompleta, il C.N.G., nella persona del Presidente, è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro dieci giorni.
- 4. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della domanda perfezionata, ovvero completata.
- 5. Il procedimento di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990, così come modificata dall'art. 17 della legge 15/2005, deve concludersi entro il termine di trenta giorni, salvo quanto previsto dal precedente punto 3, decorrenti dalla presentazione della domanda alla Presidenza del C.N.G. Trascorso tale termine la domanda di accesso deve intendersi respinta, ai sensi dell'art. 25 della legge 7.08.1990, n° 241 e s.m.i.

Art. 6 – ACCESSO PER VIA TELEMATICA

- 1. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica al C.N.G. sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi dell'art. 65, D. Lgs. 7.03.2005, n° 82.
- 2. Le istanze inviate secondo le modalità previste dal comma precedente sono equivalenti alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Art. 7 – CONTROINTERESSATI

1. Per "controinteressati" si intendono, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge 241/1990 e s.m.i., "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

- 2. Qualora sia rilevata la sussistenza di controinteressati, il Presidente è tenuto a dare comunicazione a questi ultimi, mediante invio della richiesta di accesso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica, o con altro mezzo idoneo a garantire e certificare la ricezione.
- 3. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica, con l'osservanza dell'art. 6 del presente regolamento.
- 4. Decorso tale termine, il Presidente del C.N.G., dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, evade la richiesta.

Art. 8 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA E MODALITA' DI ACCESSO

- 1. L'atto di accoglimento della domanda di accesso contiene l'indicazione dell'Ufficio, completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti, o per ottenerne copia.
- 2. L'accoglimento della domanda di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti dallo stesso richiamati o appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o quelle previste dal presente Regolamento.
- 3. L'esame dei documenti avviene presso gli Uffici del C.N.G., nel rispetto degli orari di ufficio ed alla presenza del personale addetto.
- 4. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato trasportare al di fuori degli Uffici del C.N.G. i documenti dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
- 5. L'esame del documento è effettuato, sempre che ve ne sia l'interesse, dal richiedente e, nel caso di società, dal legale rappresentante o da persone dagli stessi incaricate, munite di valida e regolare delega, che andrà acquisita agli atti. Le generalità del soggetto che esegue l'esame devono essere registrate a cura del personale addetto in calce alla domanda di accesso ovvero, nel caso di accesso informale, in apposito verbale.
- 6. L'interessato può richiedere la copia conforme del documento richiesto con spese a proprio carico.

Art. 9 – ACCESSO AI DATI RACCOLTI MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI

- 1. L'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avviene con le modalità previste nel presente Regolamento, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia di cui all'art. 12, nonché di quelle previste dalla normativa regolante la materia.
 - 2. I dati raccolti mediante strumenti informatici sono distinti in:
- a) dati "esterni", ossia acquisibili direttamente attraverso la materiale visione del documento e senza far ricorso ad alcuna procedura di accesso;

- b) dati "interni", ossia accessibili soltanto con procedure informatiche, con strumenti di lettura e con sistemi e parametri di accesso, quali le opportune parole chiave.
- 3. I dati di cui al presente articolo sono raccolti dal C.N.G. in modo da assicurare la loro protezione dalla distruzione e dalla perdita accidentale, nonché dall'accesso, dalla variazione o dalla divulgazione non autorizzati. A tale scopo, se necessario, viene prevista la collocazione dei dati a livelli diversi di accessibilità, coordinati attraverso una serie plurima di parametri di accesso.
- 4. L'accesso ai dati interni viene attuato attraverso idonei sistemi ed al richiedente autorizzato sono indicati i parametri da utilizzare, nonché le istruzioni sull'uso degli strumenti e delle procedure necessarie per l'acquisizione dei dati.
- 5. La copia dei dati raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, qualora consentita, è praticabile sia mediante l'uso di procedure informatiche, sia mediante stampa.
- 6. I dati raccolti e custoditi mediante strumenti informatici possono essere trasmessi via rete, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 10 – COSTI

- 1. L'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei diritti di ricerca e visura.
- 2. Il rilascio di copie, anche se parziali, dei documenti è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura (allegato 1).
- 3. A tal fine, con provvedimento deliberato dal C.N.G., i suddetti costi vengono aggiornati periodicamente.
 - 4. La tabella delle tariffe deve essere resa nota al richiedente.
- 5. Le somme di cui ai precedenti commi vanno corrisposte prima dell'esercizio del diritto di visura o del ritiro della copia.

Art. 11 – MANCATO ACCOGLIMENTO, LIMITAZIONE, DIFFERIMENTO DELLA DOMANDA DI ACCESSO

- 1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso formale sono motivati a cura del Presidente del C.N.G. con riferimento specifico alla normativa vigente, al presente Regolamento ed alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta così come proposta.
- 2. Il differimento dell'accesso è disposto, oltre che in relazione a quanto previsto dal successivo art. 12, anche ove sia necessario assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento richiesto, od anche per salvaguardare le esigenze di riservatezza dei procedimenti inerenti il C.N.G., specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 3. Il differimento è disposto anche quanto si verificano esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti.
- 4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso, ne indica la motivazione e la durata, nei limiti strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel

precedente comma, ed è comunicato per iscritto al richiedente entro il termine stabilito per l'accesso.

- 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è esperibile ricorso, nel termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, a norma dell'art. 25, comma 5, della legge 241/1990 e s.m.i.
- 6. Con la comunicazione di mancato accoglimento, o di limitazione, o di differimento dell'accesso, l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale di cui al precedente comma 5.

Art. 12 – CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO

- 1. Anche ai sensi dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 184/2006, i documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi contemplate dall'art. 24 della legge 241/1990 e s.m.i.
- 2. Fatte salve le prescrizioni del D. Lgs. 196/2003 a protezione dei dati personali ed, in particolare, quanto statuito dagli artt. 59 e 60, nonché quelle di cui all'art. 22, comma 4, della legge 241/1990 e s.m.i., sono sottratti i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale, di cui siano in concreto titolari.

Sono altresì esclusi dall'accesso tutti gli atti oggetto di controversia giudiziaria, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe comportare la violazione del segreto istruttorio.

- 3. Sono inoltre esclusi dal diritto di accesso:
- a) atti interni a carattere operativo, atti di indirizzo ed atti di pianificazione e di programmazione dell'attività del C.N.G.;
- b) documenti relativi alla vita privata dei dipendenti; resta salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessato direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- c) per i documenti relativi alle procedure concorsuali, l'esercizio del diritto di accesso non è precluso, fatti salvi i documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi; tuttavia esso potrà essere differito, previa congrua motivazione e per un periodo di tempo determinato, al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione dei suddetti atti;
- d) atti e documenti relativi a procedimenti disciplinari di competenza del C.N.G., quando la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza e, comunque, fino alla conclusione del procedimento.
- 4. Non sono ammesse richieste generiche o relative ad intere categorie di documenti, che comportino lo svolgimento di attività di indagine ed elaborazione da parte degli Uffici del C.N.G. e, in particolare, è esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferma l'indicazione specifica degli stessi o degli elementi che ne

consentano l'individuazione, nonché dei presupposti soggettivi di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 5, comma 3.

- 5. E' comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dal decreto legislativo 30.06.2003, n° 196 agli artt. 59 e 60.
- 6. E' compito del C.N.G. qualificare come riservati tutti gli atti sottratti al diritto di accesso ai sensi del presente articolo.

Art. 13 – DIVIETO DI OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

- 1. L'esercizio del diritto di accesso in nessun caso può costituire ostacolo allo svolgimento dell'azione amministrativa e, in particolare, comprometterne la speditezza, l'efficienza e l'economicità anche endoprocedimentale.
- 2. Qualora le continue ed insistenti richieste effettuate da un unico soggetto possano determinare una turbativa del buon andamento dell'attività amministrativa del C.N.G., si dovrà chiedere all'interessato di presentare richiesta formale, in ogni caso motivata, di accesso agli atti ed ai documenti che devono essere individuati con esattezza.

Art. 14 - ARCHIVIO DELLE SCHEDE DI ACCESSO

- 1. Presso il C.N.G. viene istituito l'archivio automatizzato delle schede di accesso o, in attesa della sua dotazione, con schede cartacee.
- 2. L'archivio contiene i dati delle schede di accesso comprese le comunicazioni relative all'esito che le stesse hanno avuto.

CAPO II°

Norme finali

Art. 15 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni due anni, il C.N.G. verifica lo stato di attuazione dello stesso e apporta, nelle prescritte forme, le modifiche ritenute necessarie.

Art. 16 – NORME DI RINVIO

- 1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
- 2. Il presente Regolamento, a far data dalla sua entrata in vigore, abroga ogni norma emanata da questo Ente disciplinante la materia, nonché il precedente Regolamento approvato con delibera n° 123/2000 attinente la disciplina del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.

Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO E FORME DI PUBBLICITA'

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet del C.N.G. (www.consiglionazionalegeologi.it) e verrà diffuso anche a mezzo pubblicazione sul "Bollettino di informazione dei Geologi".
- 2. Le medesime forme e modalità saranno utilizzate per le successive integrazioni e modifiche.

Roma,

Allegato n° 1 – Determinazione dei costi dell'accesso

- 1. I diritti di segreteria per rilascio di copie di documenti compreso il costo della riproduzione vengono stabiliti dal C.N.G. entro il mese di settembre di ogni anno, ai sensi degli articoli 12 DPR 1403/1965, 9 lett. g) L. 112/1963.
- 2. Per il 2008 i diritti sono stati fissati, con delibera n° 72/2007 del 27 settembre 2007, in 2,00 euro per ogni 4 fogli o frazione

Domanda di accesso n°	
Del	

VERBALE DI RICHIESTA DI ACCESSO INFORMALE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

(L. 241/1990 e s.m.i. – D.P.R. 184/2006 – Regolamento di accesso agli atti del C.N.G. approvato con Delibera n° del)

Richiedente			
Cognome		Nome	
Nato il		a	Prov.
Telefono	Telefax	e-mail	
Ti	tolo di rappresentanza	a del richiedente	
☐ diretto interessato ☐ legale rappresentante ☐ delega da parte di (a) allegare documentazion	e		(b)
MOTIVO DELLA RICHIESTA (interesse giuridicamente rilevante dichiarato dal richiedente):			
Modalità di consegna	: □ a mano □ per posta		x n°
Identificazione richiedente			
	eazione		
Kiiasciato da		11	
Documentazione richiesta:			
Delibera n°		del	
Circolare n°		del	,
Lettera prot. n° Altro documento rif.: _		de	el
AILLO GOCUIIICIILO III			

□ VISIONE
☐ ESTRAZIONE DI COPIA
Estrazione fotocopie n° A3 n° A4 n° altri formati n°
Costo copie € Costo di comunicazione e spedizione €
Totale costi €
Modalità di effettuazione del rimborso costi (*allegare ricevuta)
□ pagamento contrassegno postale
□ vaglia postale
□ bonifico bancario ABI CAB
□ versamento tramite assegno c/c bancario
□ pagamento contanti
Documenti consegnati il
(oppure)
Documenti spediti il Nota trasmissione
Conclusione della procedura di accesso
Il richiedente confermando la veridicità di quanto indicato nel presente modello
dichiara di:
aver preso visione della documentazione richiesta
□ aver ricevuto copia della documentazione richiesta
Data Il richiedente
Il sottoscritto autorizza, a norma del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" il C.N.G., in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, ad inserire e conservare tutti i dati in archivio elettronico o cartaceo, nonché a rendere note le loro elaborazioni
ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta
l'identificazione personale.
Il richiedente
Data Il Responsabile del procedimento

		C	
Riservato C.N.G.			
Domanda di access	so n°		
Del			
		Al Presidente del Consiglio Geologi Via Vittoria C 00193 – ROM	
	RICHIESTA DI ACCE AI DOCUMENTI AM .m.i. – D.P.R. 184/2006 – .G. approvato con Delibe	IMINISTRATIVI Regolamento di acces	
	Richiede	ente	
Cognome		Nome	
Nato il		a	Prov.
Codice fiscale			
Residente in			
Indirizzo a cui inv	riare eventuali comunicazi	oni	
Telefono	Telefax	e-mail	
	Titolo di rappresentan	za del richiedente	
☐ diretto interessa	nto		
	ntante		
☐ delega da parte	di		(b)
(a) allegare documer (b) allegare delega, a chi la rilascia	ntazione anche in carta semplice, accom	npagnata da copia del docu	mento di identità di

MOTIVO DELLA RICHIESTA (interesse giuridicamente rilevante):

	Documentazione ri	chiesta
Delibera n°		del
		_ del
		del
Altro documento rif.:		
	mediante	
☐ ESTRAZIONE DI COPI	-	
☐ ESTRAZIONE DI COPI		
Modalità di consegna:	□ a mano	□ per telefax n°
	□ per posta	
D.P.R. 445/2000 conferma delle sanzioni previste nel c Il sottoscritto dichiara di	pria responsabilità, a la veridicità di qu aso di dichiarazione essere a conoscen	ni sensi degli artt. 46, 47 e 76 del anto sopra riportato, consapevole
sottoscritto autorizza, a norma personali", il C.N.G., in persona	del D.Lgs. 196/2003 "Ca del Presidente legale i	i accesso ai documenti amministrativi il Codice in materia di protezione dei dati rappresentante pro-tempore, ad inserire e nonché a rendere note le loro elaborazioni

ed in generale tutti i risultati dei trattamenti dei dati stessi in una forma che non consenta

Il richiedente¹

l'identificazione personale.

Luogo e data

 1 Se la richiesta è inviata per posta, fax, e-mail allegare fotocopia di un documento d'identità del richiedente.

(da compilare a cura dell'Ufficio che rilascia l'atto)

Identific	azione rich	nedente:
Documento di identificazione		n°
Rilasciato da		il
Identificazione e	eventuale a	ccompagnatore:
Cognome		Nome
Nato il	a	Prov.
documento di identificazione		n°
Rilasciato da		il
Esito istanza ☐ accoglimento ☐ diniego ☐ accoglimento parziale ☐ differimento Motivazione (nel caso di diniego, accoglimento parziale o differimento, specificare i caratteri del diniego o dell'accoglimento parziale o della durata del differimento).		
II Ro 	esponsabile 	del procedimento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Prot. n° _	del	
Raccomai	ndata a/r o raccomandata a mano o to	elefax o e-mail
		Al richiedente
00	Richiesta di accesso ai documenti ai Domanda irregolare o incompleta.	mministrativi.
	Si comunica che l'istanza di a risulta irregolare e/o incompl	ccesso da Lei presentata in data eta per i seguenti motivi:
		chiesta di cui sopra, si rammenta che ovvedere decorre dalla presentazione
	Distinti saluti.	
	Data	
	I	l Responsabile del procedimento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Prot. n°	del
Raccoman	data a mano
	Al richiedente
00	Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi - nto - consegna a mano.
	Si dispone l'accoglimento della richiesta di accesso ai documenti tivi da Lei avanzata con nota assunta al prot. n° in data
eventualm delegata(*	Si informa che i documenti possono essere visionati e le copie ente richieste possono essere ritirate da Lei o da altra persona da Ella presso questo Ufficio dal lunedì al venerdì, dalle ore alle, entro sessanta giorni a decorrere dal ricevimento della presente ione.
alla richie	L'inutile decorso del termine sopraindicato si intenderà come rinuncia ta stessa.
contenuto	È consentito prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il dei documenti visionati con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, in qualsiasi modo ovvero di asportarli dal luogo in cui si trovano.
Regolame	Per quanto sopra, ai sensi del tariffario di cui all'allegato n° 1 al atto sull'accesso ai documenti amministrativi del C.N.G., è dovuta la a titolo di rimborso spese così distinte:
Estrazione Costo cop	fotocopie n° A3 n° A4 n° Altri formati n° e € Costo di comunicazione e spedizione €
1	•
	di effettuazione del rimborso costi
□ pagame□ vaglia p	nto contrassegno postale
□ bonifice	

 □ versamento tramite assegno c/c bancario □ pagamento contanti 	
	Il Responsabile del procedimento
Documenti consegnati il	per ricevuta
Conclusione del procedimento Data	
La documentazione richiesta sarà ricevuta attestante il versamento della somn	à resa disponibile dietro esibizione della na dovuta.
Si resta a disposizione per ogni e (tel, fax	ventuale ulteriore informazione
Distinti saluti.	
Data	
	Il Responsabile del procedimento

(*) L'esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste, può essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega accompagnata da valido documento di riconoscimento del delegante.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Prot. n°	del		
Raccomandata a/r o telefax o	e-mail		
			Al richiedente
Oggetto: Richiesta forma Accoglimento - (invio via po			ımenti amministrativi -
Si dispone l'acco amministrativi da Lei avar	_		di accesso ai documenti il prot. n° del
Ai sensi del tar sull'accesso ai documenti a a titolo di rimborso	mministrativ	i del C.N.G.	o n° 1 al Regolamento è dovuta la somma di €
Estrazione fotocopie n°	A3 n°	A4 n°	 Altri formati n°
		omunicazione	
Modalità di effettuazione de □ pagamento contrassegno pe □ vaglia postale □ bonifico bancario □ versamento tramite assegne □ pagamento contanti	ostale ABI	CAB	
La documentazion indicato nell'istanza, previa della somma dovuta.		,	Lei richiesto, all'indirizzo a attestante il versamento
Si resta a disposizione (tel.	one per ogni	eventuale ulter fax	riore informazione

All	egato	n°	5

Distinti saluti.	
Data	
	Il Responsabile del procedimento
	ii ixesponsaone dei procedinento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Raccomandata a mano

Prot. n° _____ del ____

	Al richiedente
Oggetto: Richiesta formale di accesso ai	documenti amministrativi -
Accoglimento parziale - Consegna a mano. La richiesta di accesso ai documenti ammota assunta al prot. n° in data limitatamente ai seguenti documenti:	
per motivi che seguono:	
I documenti accessibili possono e eventualmente richieste possono essere ritirati da delegata (*) presso questo Ufficio, dal lunedì al valle ore, entro sessanta giorni a opresente comunicazione.	Lei o da altra persona da Ella venerdì, dalle ore
L'inutile decorso del termine sopraindicalla richiesta stessa.	cato si intenderà come rinuncia
È consentito prendere appunti o trasc contenuto dei documenti visionati con l'espresso di di alterarli in qualsiasi modo ovvero di asportali dal	ivieto, penalmente perseguibile,
Per quanto sopra, ai sensi del tariffar Regolamento sull'accesso ai documenti amminist somma di € a titolo di rimborso spese co	trativi del C.N.G., è dovuta la

Estrazione fotocopie n°	A3 n°	A4 n°	Altri formati n°
Costo copie €			
Modalità di effettuazione del		sti	
☐ pagamento contrassegno por ☐ vaglia postale			
□ bonifico bancario	ABI	CAB	
□ versamento tramite assegno □ pagamento contanti	c/c bancario		
		Il Respons	abile del procedimento
Documenti consegnati il		per rice	vuta
Conclusione del procediment Data	to		
Si ricorda che la S.V., contro il diniego parziale, ha facoltà di proporre ricorso al T.A.R. del Lazio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.			
Si resta a disposizio			
(tel	, fax		, e-mail).
Distinti saluti.			
Data			
		Il Responsa	bile del procedimento

(*) L'esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste, può essere effettuato da persona diversa dall'interessato, munita di delega e di valido documento di riconoscimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Prot. n°	del		
Raccomandate	a a/r o telefax o e-mail		
		Al richied	lente
00	chiesta formale di acce parziale (invio via posta – t		amministrativi –
nota assunta	richiesta di accesso ai docun al prot. n° in o ai seguenti documenti:		
per	motivi	che	seguono
sull'accesso aa Estrazione fot	sensi del tariffario di c ni documenti amministrativi titolo di rimborso spese così cocopie n° A3 n°	i del C.N.G., è dovi distinte: A4 n°	uta la somma di € Altri formati n°
□ pagamento□ vaglia posta	effettuazione del rimborso o contrassegno postale ale		
□ bonifico ba□ versamento□ pagamento	tramite assegno c/c bancario	ABI CA	ΔD

La documentazione richiesta sarà inviata all'indirizzo indicato nell'istanza previa acquisizione della ricevuta attestante il versamento della somma dovuta.

Si ricorda che la S.V., contro il diniego parziale, ha facoltà di proporre ricorso al T.A.R. del Lazio, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Si resta a disposizione I	per ogni eventua	ale ulteriore informazione.	
(tel	_, fax	, e-mail).
Distinti saluti.			
Data			
	Il Resp	onsabile del procediment	to

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Prot. n°_	del	
Raccoma	nandata a/r o raccomandata a mano o telefa	x o e-mail
		Al richiedente
Oggetto: accoglim	o: Richiesta di accesso ai document mento.	ti amministrativi – Mancato
nota assu motivi:	La richiesta di accesso ai documenti am sunta al prot. n° in data	
ricorso a	Si ricorda che la S.V., contro il presente al T.A.R. del Lazio, entro trenta giorni e comunicazione.	e diniego, ha facoltà di proporre
	Si resta a disposizione per ogni eventual (tel, fax	
	Distinti saluti.	
	Data	
	Il Re	sponsabile del procedimento

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI VIA VITTORIA COLONNA N° 40 00193 – ROMA

Prot. n° _	del	
Raccoma	ndata a/r o raccomandata a mano o telefax o e-mail	
		Al richiedente
	Richiesta di accesso ai documenti amministrativi - Diff La richiesta di accesso ai documenti amministrativi da nta al prot. n° in data è accolta e	Lei avanzata con
seguenti		
essere ese	Il C.N.G. avrà cura di comunicare il termine a decorre ercitato il diritto di accesso.	
	Si ricorda che la S.V. contro il presente differimer ricorso al T.A.R. del Lazio, entro trenta dalla data di comunicazione	
	Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore info (tel, fax, e-mail _	
	Distinti saluti.	
	Data	
	Il Responsabile	del procedimento